

DELIBERAZIONE 1° giugno 2000

Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela (Deliberazione n. 314/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il D.M. 28 febbraio 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55, del 7 marzo 1997;

Visto il D.M. 8 maggio 1997, n. 197, recante regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997;

Visto il d.PR. 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 59, comma 51;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il D.M. 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999;

Visto la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la delibera della Commissione per le infrastrutture e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia di applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Sentita la società Telecom Italia s.p.a. in data 28 gennaio 2000;

Sentite le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL e CISAL in data 17 febbraio 2000;

Sentite le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Arco, Comitato Consumatori Altroconsumo, Assoutenti, Lega Consumatori Acli, Unione Nazionale Consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;

Viste le memorie presentate dalle società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a.;

Vista la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega Consumatori Acli, Assoutenti, Comitato Consumatori Altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;

Vista la documentazione presentata dalla rappresentanza sindacale CISAL;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione della funzione di *Carrier Selection* per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate, pervenuta in data 22 febbraio 2000;

Vista la "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela" predisposta dall'ufficio istruttorio per il Consiglio del 1° giugno 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. Il contesto normativo di riferimento

L'Autorità, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, punto III, comma 2, l'istruttoria finalizzata all'individuazione di determinate categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento finalizzato a garantire l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La normativa nazionale, ed in particolare il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha disposto che l'Autorità possa consentire condizioni economiche ridotte in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e possa approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della tutela sociale.

I primi interventi di agevolazione tariffaria per particolari categorie di utenze, previsti dal D.M. 28 febbraio 1997, art. 6 e dalla delibera dell'Autorità n. 85/98, titolo V, hanno riguardato le c.d. "utenze residenziali a basso traffico economico". In particolare, l'Autorità, nella delibera 85/98, ha disposto l'applicazione delle condizioni agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico fosse svolto sulla rete di Telecom Italia (Titolo V, punto 1), prevedendo "l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito" (Titolo V, punto 2).

Per quanto attiene il meccanismo di finanziamento del sistema di agevolazioni individuato nella presente delibera, il principale riferimento normativo è costituito, al livello comunitario, dalla direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale) e, al livello nazionale, dal d.P.R. n. 318/97, art. 3, che ha previsto l'inclusione della "fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali" tra i servizi oggetto del servizio universale.

Infine, il meccanismo di accesso al sistema delle agevolazioni individuato dalla presente delibera, è regolato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale, nell'ambito della definizione delle modalità per l'accesso all'intero sistema nazionale delle agevolazioni sociali ha previsto, all'art 1, comma 3-bis, che "le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

2. L'analisi istruttoria

2.1 Il percorso istruttorio

A seguito dell'avvio del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 101/99, l'Autorità ha affrontato le seguenti principali problematiche:

1. individuazione delle categorie da agevolare;
2. tipologia dell'agevolazione;
3. meccanismo di finanziamento dell'onere derivante dall'agevolazione;
4. meccanismo di accesso all'agevolazione da parte dei soggetti aventi diritto.

Rispetto alle problematiche indicate, l'Autorità ha acquisito le posizioni espresse dalle società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a., dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del Centro Europa Ricerche s.r.l, società di consulenza specializzata su tematiche di economia pubblica, cui è stato principalmente richiesto di analizzare i diversi sistemi per la misurazione delle condizioni economiche dell'utenza, al fine di selezionare le categorie di clientela da agevolare, nonché di misurare l'impatto economico delle agevolazioni tariffarie individuate.

Sul piano internazionale, l'Autorità ha condotto un ampio confronto con riferimento al tema delle agevolazioni tariffarie per determinate fasce sociali, al fine di tenere conto delle esperienze maturate nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania).

Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte — assieme ad altre risultanze istruttorie — nella "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela".

2.2 La segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

In data 22 febbraio 2000 è pervenuta all'Autorità una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) "in materia di disabilitazione della funzione di *Carrier Selection* per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate" nella quale l'AGCM segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte di soggetti che lamentano l'impossibilità, per le utenze c.d. "a basso traffico", di accedere ad operatori alternativi a Telecom Italia. La questione sollevata, già all'esame dell'Autorità fin dall'adozione della delibera n. 85/98, trova risoluzione nell'adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato nella presente delibera che, costituendo l'unico sistema valido per accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale, determina l'abolizione del punto 1, titolo V, della delibera n. 85/98.

3. La valutazione regolamentare

Come indicato in precedenza, con la presente delibera l'Autorità ha voluto individuare quelle categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.

Al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.

Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, si sono individuate quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:

1. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
2. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
3. i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
4. i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, è stato individuato, come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, l'Autorità ha stabilito come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, in base al reddito familiare equivalente (criterio ISEE), il limite di Lire 13.000.000 annuo [pari a Euro 6.713,93], calcolato secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle 1 e 2.

Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 130/00, (in particolare gli artt. 4 e 5), al fine di garantire la predisposizione di un sistema coerente con il quadro normativo di riferimento ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate nazionali, in un'ottica di tutela del consumatore.

DELIBERA:

Art. 1

Condizioni economiche agevolate

1. Possono beneficiare di una agevolazione economica, fissata in una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, i soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale.

2. Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di cui al precedente comma.

3. Per usufruire dell'agevolazione indicata al comma 1, i soggetti dovranno soddisfare contemporaneamente i requisiti di natura economica e sociale indicati ai successivi commi 4 e 5.

4. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non dovrà essere superiore a Lire 13.000.000 annui [pari a Euro 6.713,93].

5. Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l'agevolazione dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
- b) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
- c) i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- d) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

6. I soggetti che soddisfino contemporaneamente le condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, dovranno presentare all'Ente erogatore della prestazione sociale agevolata, la relativa documentazione, di validità annuale, consistente nella:

- a) attestazione rilasciata dall'INPS, dal Centro di Assistenza fiscale o dal Comune presso il quale si è consegnata la dichiarazione sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate, secondo la normativa vigente.

7. Al fine della verifica del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente effettuato dall'INPS, le società di servizi pubblici di comunicazione erogatrici della prestazione oggetto della agevolazione definita nella presente delibera e incaricate di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, attualmente Telecom Italia s.p.a., sono equiparate all'Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/2000.

8. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente delibera verrà finanziato attraverso l'imputazione al Servizio Universale, secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 3, lettera f), punto 2, del D.M. 10 marzo 1998.

9. Nell'ambito della propria contabilità regolatoria, Telecom Italia s.p.a. dovrà fornire chiara evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera e dovrà dare distinta rappresentazione del relativo costo netto, secondo quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 1998.

Art. 2

Regime di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. In attuazione delle previsioni del comma 1 ed in tempi congrui con le stesse, Telecom Italia provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della presente delibera, anche attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati e mediante l'inserimento negli elenchi telefonici di una pagina informativa dedicata.

3. L'articolo 6 del D.M. 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/98, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore fino al momento della prima applicazione delle misure previste dalla presente delibera.

4. L'Autorità si riserva di rivedere, con cadenza annuale, il sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera, al fine di garantire alle categorie di clientela che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° giugno 2000

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

2. Provvedimenti normativi e di pianificazione

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999

Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze (Deliberazione n. 69/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 giugno 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali e visto, in particolare, il suo ottavo "considerando" secondo il quale "qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano una effettiva concorrenza";

Vista l'art. 2, comma 4, della citata direttiva 96/2/CE secondo il quale "gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare" il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800 "tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati";

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 sulla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e visto, in particolare, il suo art. 10, comma 2, in base al quale "uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse" "tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza";

Vista l'art. 6, comma 15, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che recepisce la Direttiva 97/13/CE ed in particolare il suo art. 10, comma 2, sopra citato;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 recante "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si stabilisce che "agli eventuali nuovi gestori aggiudicatari" delle licenze per frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz resesi disponibili "sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l'aggiudicatario della gara" indetta con bando del Ministero delle comunicazioni e pubblicata sulla G.U., Foglio inserzioni n. 78, del 3 aprile 1998, "tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa";

Vista l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito con legge 1 luglio 1997, n. 189, che consente di riallocare le frequenze in banda 900 MHz che si renderanno ulteriormente disponibili;

Vista il decreto ministeriale 3 giugno 1997 contenente "Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze" ed in particolare l'art. 4, in fine, ove si prevede la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico;

Vista il decreto ministeriale 23 aprile 1998, contenente "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

Vista il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, contenente "Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999 sulla "Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318";

Vista la propria deliberazione 22 marzo 1999, n. 20/99 sul “Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800”, nella quale l’Autorità ha deliberato che “ai fini dell’espletamento della gara per l’assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità”;

Vista il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 sul territorio nazionale, della durata di 15 anni, pubblicato sulla G.U., Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

Vista l’art. 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visti l’art. 6 e l’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerata la necessità di offrire, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, all’aggiudicatario della gara di cui al bando pubblicato sulla G.U., Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999, “condizioni analoghe” a quelle offerte all’aggiudicatario della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, tenuto conto dell’evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa;

Considerato peraltro che talune condizioni non sono oggettivamente riproducibili;

Considerato in particolare che non è possibile concedere, come in occasione della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, un termine di favore per l’inizio in esclusiva del proprio servizio, in quanto tutti gli attuali gestori di servizi radiomobili pubblici hanno iniziato la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800;

Considerato inoltre che, per le medesime ragioni, non è possibile condizionare la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800 da parte degli attuali gestori all’adempimento di specifici obblighi corrispondenti a quelli imposti dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato;

Considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, già citato, imponendo limiti alla emissione di radiofrequenze al fine di tutelare la salute umana possono influire significativamente sulla possibilità di installare ed esercire impianti radioelettrici e che conseguentemente il concreto esplicamento del servizio radiomobile pubblico, soprattutto nelle aree ad alta intensità di traffico radiomobile, ne può risultare fortemente influenzato;

Considerato altresì che il rapido avvio commerciale del nuovo gestore si riflette in maniera significativa sullo sviluppo della concorrenza e, conseguentemente, sui benefici che potranno essere tratti da tutti gli utenti;

Considerata la necessità di evitare ritardi nell’utilizzo di risorse scarse ed al contempo garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati, anche a fronte dell’atteso incremento dell’utenza in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell’uso delle frequenze;

Considerato il lavoro svolto dalla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni in materia di portabilità del numero tra reti radiomobili;

Sentiti gli operatori TIM, OPI e Wind in merito alle previsioni di cui all’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, e preso atto delle giustificazioni tecniche ed economiche in merito alla effettiva possibilità di attivazione del servizio di portabilità del numero nei termini dallo stesso previsti;

Considerato che la portabilità del numero costituisce un servizio rilevante e vantaggioso per i consumatori e che le procedure commerciali, nonché le prestazioni qualitative sono elementi di cui l’Autorità intende tener conto al fine di garantire condizioni efficienti ed economiche per i consumatori;

Considerato che l’Autorità, sia ai fini di incentivazione della concorrenza sia di tutela dei consumatori, ha avviato un’analisi specifica atta a definire le condizioni procedurali, tecniche ed economiche tali da garantire l’offerta sul mercato di un servizio di portabilità del numero qualitativamente avanzato;

Visto l’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;

Vista la decisione assunta nella riunione del 18 maggio 1999 dal Comitato dei Ministri, di cui al D.P.C.M. 5 febbraio 1999, sopra citato;

Vista lo schema delle misure di concorrenza e dei criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze predisposto dai valutatori selezionati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999, sopra citato;

Ritenuta la necessità di adottare misure intese a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali di cui alle premesse nonchè criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;

Ritenuto di dover successivamente definire l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione delle licenze UMTS al fine di monitorare il grado di conoscenza e di incentivare l'efficienza nell'impiego delle frequenze radioelettriche;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria nella riunione del 1° giugno 1999;

Vista la decisione assunta nella riunione del 1° giugno 1999, nella quale è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Sentiti gli operatori TIM, OPI e Wind in data 7 giugno 1999;

Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione Europea in data 8 giugno 1999;

Sentito il Ministero delle comunicazioni in data 9 giugno 1999 in ordine ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 9 giugno 1999;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa sugli ulteriori risultati istruttori;

DELIBERA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni designata ed operante in forza della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "aggiudicatario": il soggetto aggiudicatario della licitazione per il rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 indetta con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

c) "servizio radiomobile pubblico GSM": il servizio radiomobile pubblico numerico in tecnologia GSM 900 e GSM (DCS) 1800.

Art. 2.

Assegnazione delle frequenze

1. Le frequenze resesi disponibili per la gara in corso di espletamento sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della medesima per l'assolvimento degli impegni assunti nell'offerta presentata che saranno recepiti nella licenza individuale, conformemente alla deliberazione dell'Autorità del 22 marzo 1999, n. 20/99, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

2. L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 3.

Copertura

1. All'aggiudicatario non sono imposti obblighi di copertura del territorio nazionale tranne quelli che saranno volontariamente assunti nella offerta presentata. Tali obblighi saranno recepiti nella licenza individuale.

Art. 4.
Roaming nazionale

1. L'aggiudicatario ha diritto al *roaming* nazionale sulle reti GSM e DCS degli attuali concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, alle seguenti condizioni e con i seguenti termini di durata:

a) fino a diciotto mesi dall'avvio commerciale del servizio, da comunicarsi all'Autorità. Sono esclusi dal computo dei predetti diciotto mesi gli eventuali periodi di sperimentazione da svolgersi in conformità all'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997;

b) nelle aree all'interno delle quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte dell'aggiudicatario, il termine di diciotto mesi di cui alla lettera a) è ridotto a non oltre tre mesi dal termine ultimo indicato nel piano di copertura incluso nell'offerta di gara e recepito nella licenza individuale.

2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dall'aggiudicatario, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto, purchè offerti anche dai concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM, o, se diversi da questi ultimi, semprechè siano tecnicamente compatibili.

3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, e per i termini di durata di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), il servizio di *roaming* nazionale all'aggiudicatario stesso sulla base di condizioni che dal punto di vista tecnico non devono essere più restrittive rispetto ai vigenti accordi di *roaming* tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico e che dal punto di vista economico devono prevedere prezzi orientati ai costi. In ogni caso le condizioni devono essere ispirate ai principi di non discriminazione e trasparenza e finalizzate a consentire l'immediata operatività del servizio da parte dell'aggiudicatario.

4. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico GSM rilasciata a seguito dell'espletamento della licitazione indetta con bando pubblicato nella G.U. del 3 aprile 1998, è tenuto a fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, il servizio di *roaming* nazionale nelle aree per le quali effettua una fornitura diretta del servizio. In tal caso le condizioni di fornitura sono stabilite da accordi commerciali fra le parti che, dal punto di vista tecnico, non devono essere più restrittivi rispetto ai vigenti accordi di *roaming* tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico, e, in ogni caso, devono essere ispirati ai principi di non discriminazione e trasparenza.

5. Le condizioni di *roaming* prevedono l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Nel caso in cui l'aggiudicatario rilevi che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il *roaming* è comunque fornito alle condizioni stabilite dal concessionario o dal licenziatario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per l'aggiudicatario di adire l'Autorità. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.

7. Fatto salvo il disposto del comma 4, in caso di contestazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il *roaming* nazionale da un concessionario o dal licenziatario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.

8. Ai fini della decisione dell'Autorità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari ed i licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del *roaming* nazionale, nonchè di ogni altra informazione richiesta.

9. Qualora l'Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dai concessionari o dal licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM, la stessa dispone, se del caso, la restituzione all'aggiudicatario delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario o dal licenziatario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione.

10. Decorsi i termini di cui al comma 1, i concessionari e il licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM sono tenuti, per i successivi diciotto mesi e su richieste dell'aggiudicatario, a stipulare accordi di *roaming* nazionale con l'aggiudicatario, relativi alle aree non servite direttamente da quest'ultimo. Tali accordi devono essere basati su condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Art. 5.

Interconnessione

1. Gli accordi di interconnessione tra l'aggiudicatario e gli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.

Art. 6.

Condivisione di impianti, siti, apparati e infrastrutture

1. L'aggiudicatario ha, nei confronti dei concessionari e del licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM e del servizio radiomobile pubblico analogico, il diritto di ottenere, nonché l'obbligo di concedere, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici. I prezzi praticati per le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2001. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere scadenza anteriore al 31 dicembre 2005.

2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità in base alle procedure stabilite dall'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9 del presente provvedimento, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in quanto applicabile, e previa acquisizione, da parte dell'Autorità, della documentazione tecnica dettagliata relativa alla collocazione geografica ed alle caratteristiche degli impianti.

3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

4. Resta ferma la facoltà per i gestori dei servizi radiomobili pubblici, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e di fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione e sperimentazione

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. della presente deliberazione, i concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni tecniche ed economiche che intendono offrire all'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dai precedenti art. 4, art. 5 e art. 6, primo e secondo comma.

2. Tali condizioni possono essere rese note dall'Autorità ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato sulla G.U., Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999, ai fini della predisposizione della propria offerta.

3. I concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico, a partire dalla data di cui al comma 1, devono consentire ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato sulla G.U., Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate fra le parti.

Art. 8.

Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz

1. I criteri per l'assegnazione ai concessionari e al licenziatario che le richiedano delle ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, richiamate nell'ottavo considerando della delibera dell'Autorità 20/99, elencati nell'art. 3, comma 2, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, citato in premessa, sono applicati tenendo, tra l'altro, conto di:

a) traffico in *roaming* nazionale sviluppato fino al 31 dicembre 2001 in aree locali in cui il richiedente offre tale servizio a seguito di contratti successivi alla data della presente delibera e relative condizioni economiche;

b) numero di canali radio installati nelle aree locali oggetto di contratti di *roaming* nazionale e di *roaming* con condivisione delle frequenze, di cui al successivo art. 9, stipulati dalla data della presente delibera e fino al 31 dicembre 2001, condizioni economiche, clausole di aggiornamento e durata dei contratti;

c) numero di siti propri in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di spazi e impianti con altri operatori;

d) numero di stazioni radio base in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di segmenti della rete di accesso con altri operatori e volume dei servizi di accesso e trasporto corrispondentemente forniti;

e) condizioni economiche relative alla terminazione di chiamate provenienti da altre reti fisse e mobili e dirette alla rete del richiedente e relative clausole di adeguamento temporale.

2. L'Autorità, con successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonché quelli da attribuire ai criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998.

Art. 9.

Accordi di roaming con condivisione delle frequenze

1. Al fine di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse, di consentire una rapida disponibilità del servizio a favore dell'utenza e, al contempo, garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati - anche per l'atteso incremento dell'utenza, in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze - nei casi di motivate esigenze di copertura l'aggiudicatario può stipulare con gli altri concessionari ed il licenziatario accordi di *roaming* con condivisione delle frequenze, a fronte di accordi di *roaming* nazionale, di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Tali accordi devono comunque prevedere:

a) le aree oggetto dell'accordo;

b) le condizioni tecniche, non più restrittive di quelle relative al *roaming* nazionale di cui all'art. 4;

c) gli elementi elencati dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa;

d) ove necessario, le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica dell'accordo, nei limiti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il numero dei canali radio utilizzabili sul territorio nazionale dall'aggiudicatario ai predetti fini è limitato ad un terzo dei canali radio totali utilizzati nelle stazioni radio base che l'aggiudicatario provvede direttamente ad installare. Nei primi tre anni di commercializzazione del servizio radiomobile pubblico si fa riferimento, a tal fine, al numero dei canali radio pianificati per la installazione diretta al termine del terzo anno di commercializzazione.

3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'Autorità.

4. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

Art. 10.

Procedure per l'assegnazione di frequenze 900 MHz

1. A partire dal 1 gennaio 2000 l'Autorità accerta periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda di frequenza 900 MHz e conseguentemente stabilisce la progressiva riduzione delle frequenze attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1997, citato in premessa, e ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. In tale procedura l'Autorità tiene conto, fra l'altro, delle esigenze di tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità, con la stessa procedura, determina, nel rispetto della vigente normativa, i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate, ivi comprese quelle eventualmente liberate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, citato in premessa.

Art. 11.

Separazione contabile

1. L'aggiudicatario, nonchè i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. L'aggiudicatario è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1999, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Altre misure

1. Fino all'attivazione del servizio di portabilità del numero, previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.C.M. 4 aprile 1998, le cui modalità sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altro gestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a 60 giorni, servizi di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, indicato in premessa, la licenza che verrà rilasciata a seguito della gara in corso di espletamento, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (*Universal Mobile Telecommunications Service*). L'aggiudicatario può richiedere separata licenza per l'utilizzo del sistema DECT per applicazioni mobili.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 9 giugno 2000

Il Commissario relatore
Silvio Traversa

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 29 luglio 1999

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (Deliberazione n. 1/CIR/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 29 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3-bis, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità, per lo svolgimento di funzioni di propria competenza, con il Ministero delle comunicazioni;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'articolo 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Visto il "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex";

Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del Presidente della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla Commissione di numerazione inviata all'Autorità dal Presidente della Commissione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:

- attuazione graduale del "piano di numerazione per servizi" sulla base della prima cifra a partire dall'8.1.2001, con mantenimento della cifra "0" (invece della cifra "4") per i servizi geografici allo scopo di non costringere gli utenti della rete fissa a modificare nuovamente la modalità di selezione;

- indicazione della data dell'4 dicembre 1999 come data a partire dalla quale gli utenti dei servizi di addebito al chiamato potranno essere raggiunti esclusivamente mediante la selezione del codice 800;

- possibilità di accedere tramite *carrier selection* ai servizi interni di rete dell'operatore selezionato;

- attribuzione dei codici 199X, 199XY e 199XYZ (dove X, XY e XYZ identificano l'Operatore) ai servizi di numero unico e dei codici di tipo 178X, 178 XY e 178 XYZ che associano univocamente l'Operatore ai servizi di numero personale;

- modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità per l'Operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto;

- modifica della disciplina dei codici per *customer care*, accesso a rete privata virtuale e identificativi dei punti di segnalazione sia a livello nazionale che internazionale;

Considerata la necessità di disporre, in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un piano dinamico e flessibile che tenga conto di :

- evoluzione della concorrenza ed estensione della gamma di servizi;

- innovazione dei servizi e delle prestazioni;

- efficienza allocativa dei numeri data l'importanza dell'ottimizzazione del loro utilizzo in un contesto dinamico e concorrenziale.

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, nella riunione della Commissione del 14 luglio 1999;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della Commissione del 14 luglio 1999 in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari;

DELIBERA:

1. È approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed è aggiornato entro il 31 gennaio 2000; i successivi aggiornamenti sono effettuati con cadenza semestrale, in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La revisione del piano di numerazione e delle modalità di allocazione dei servizi in decade 1 alla luce dei criteri di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 249 del 1997 è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

4. I principali elementi del piano di numerazione e dei successivi aggiornamenti sono resi noti al pubblico entro il 30 ottobre 1999 secondo le modalità di cui agli articoli 11, comma 7, e 19, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 318 del 1997.

5. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 1999

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

a) *Codice*: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio.

b) *Numerazione per servizi geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

c) *Numerazione per servizi non geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.

d) *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*: la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.

e) *Numerazione per servizi interni di rete*: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.

f) *Numerazione per servizi di addebito al chiamato*: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità.

g) *Numerazione per servizi di tariffa premio*: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.

h) *Numerazione per servizi di addebito ripartito*: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:

– Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

– Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.

i) *Codice di accesso a rete privata virtuale*: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata.

j) *Numerazione per servizi di numero unico*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

k) *Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica*: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore può definire, previa comunicazione ed ap-